



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 70 DEL 18/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID – 19. AMPLIAMENTO DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI ATTIVITÀ PER ACCONCIATORI, BARBIERI, ESTETISTE E MESTIERI AFFINI.

Il Sindaco

Vista la Legge n. 174 del 17.9.2005 “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni;

Vista la Legge n.1 del 04.01.1990 “Disciplina dell’attività di estetica” e successive modificazioni;

Vista la L.R. n°32 del 04.08.1992 “norme di attuazione della L.1/1990 per la disciplina dell’attività di estetista e successive modificazioni;

Visto il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 come convertito dalla L. 02.04.2007 n. 40;

Visti gli artt. 77 e 78 del D.lgs 59 del 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modificazioni;

Visto l’art. 14 "Orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere parrucchiere ed estetista" del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere parrucchiere ed estetista approvato con delibera consiliare n. 22 del 06.04.2000;

Tenuto conto che gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini sono disciplinati dall’ordinanza sindacale n. 5901/2012, la quale ha previsto che tali attività rispettino il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 07,00;
- chiusura non oltre le ore 22,00;

con l’obbligo di osservare la chiusura obbligatoria di almeno un’intera giornata settimanale a scelta dell’esercente .

Preso atto:

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;
- dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, che hanno, tra l’altro, previsto la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti) sino al 17 maggio 2020 (DPCM 26 aprile 2020);

Richiamati:

- il Decreto legge 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;

- il Decreto Legge 16.05.2020 n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, che ha previsto la ripresa delle attività economiche e produttive a partire dal 18 maggio 2020;
- il decreto n. 82 con cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha approvato l'ordinanza avente ad oggetto ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19., nonché i Protocolli regionali di sicurezza per lo svolgimento delle attività nei settori acconciatura, estetica e affini;

Vista la richiesta di modifica di orari e giornate di apertura delle attività di acconciatura ed estetica dell'11 maggio 2020, pervenuta al prot. 8785 del 12 maggio '20, inviata dalle associazioni di categoria Lapam Confartigianato e CNA ai sindaci dei comuni della provincia di Modena per *“modificare gli orari e le giornate di apertura del comparto per tutto il periodo dello stato di emergenza fissato dal DPCM del 31 gennaio 2020”*;

Tenuto conto che in tale lettera si chiede, in particolare, la possibilità di ampliare l'orario di apertura dalle 7.00 alle 22.00 dal lunedì al sabato;

Considerato che la riapertura di tali attività comporterà necessariamente, per il mantenimento del previsto distanziamento sociale, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento dei clienti, etc.;

Preso atto che, nel corso del periodo di chiusura delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica, sono pervenute da parte degli operatori del settore richieste volte a poter disporre di orari di apertura più flessibili, al fine di poter fornire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela oltre che per consentire più agevoli modalità di organizzazione della propria attività;

Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere sino al 31 dicembre 2020 l'apertura facoltativa delle attività di acconciatura ed estetica anche nelle giornate domenicali e festive allo scopo *“di supportare le attività del comparto Benessere presenti sul territorio, quando potranno ripartire, negli sforzi per cercare di riprendersi da una crisi senza precedenti”* come richiesto dalla Associazioni di categoria nella lettera citata;

Visto l'art. 50 co.7 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 e successive modificazioni, che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

ORDINA

- a far data dal 18 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020
- gli orari di apertura delle attività di acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini sono ampliati con la possibilità di **apertura dalle ore 7.00 alle ore 22.00 tutti i giorni, anche domenicali e festivi**. Al termine dell'orario prescelto l'attività può proseguire per non più di trenta minuti al solo scopo di terminare le prestazioni in corso e a condizione che le porte di accesso all'esercizio vengano chiuse e sia apposto un cartello con la scritta "CHIUSO";
- l'orario adottato deve essere esposto in modo ben visibile dall'esterno (quindi sulla vetrina d'accesso all'esercizio stesso);
- deve essere osservata la chiusura completa nelle seguenti festività civili e religiose: 02 Giugno - 25 e 26 Dicembre;
- in caso di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle attività devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli previsti per le diverse attività;
- sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;

- L'adozione della presente ordinanza comporta la disapplicazione di quanto disposto con ordinanza n. 5901/2012 per il periodo in oggetto indicato, decorso il quale saranno adottati ulteriori provvedimenti specifici;
- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line.

DISPONE

di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Corpo di Polizia Locale e Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Associazioni di categoria

- Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social;

- Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

RENDE NOTO

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna. In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Maranello , li 18/05/2020

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente